1. ------IND- 2019 0346 F-- IT- ------ 20190725 --- --- PROJET

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REPUBBLICA FRANCESE | | |
|  |  |  |
| Ministero della Transizione ecologica e solidale | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

Decreto n. del

**relativo al divieto di taluni prodotti di plastica monouso**

NOR: […]

***Categorie di persone interessate:*** *persone fisiche o giuridiche che forniscono, utilizzano, distribuiscono o mettono a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, per le esigenze della loro attività economica, taluni prodotti di plastica monouso.*

***Oggetto:*** *condizioni di applicazione del divieto di messa a disposizione di taluni prodotti di plastica monouso.*

***Entrata in vigore:*** *le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2020 ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 3 la cui entrata in vigore è prevista per il 3 luglio 2021.*

***Nota informativa:*** *il decreto definisce le condizioni di applicazione delle disposizioni legislative del codice dell'ambiente volte a vietare, a partire dal 1° gennaio 2020, la messa a disposizione di taluni prodotti di plastica monouso. A tale proposito, il decreto precisa le modalità di applicazione del punto III dell'articolo L. 541-10-5 del codice dell'ambiente.*

***Riferimenti:*** *il decreto è adottato in applicazione del primo comma del punto III dell'articolo L. 541-10-5 del codice dell'ambiente, introdotto dall'articolo 73 della legge n. 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la crescita verde e modificato dall'articolo 28 della legge n. 2018-938 del 30 ottobre 2018 per l'equilibrio delle relazioni commerciali nel settore agricolo e alimentare e un'alimentazione sana, sostenibile e accessibile a tutti.*

**Il primo ministro,**

su rapporto del ministro della Transizione ecologica e solidale e del ministro dell'Economia e delle finanze;

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata in particolare dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

vista la direttiva 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

visto il codice dell'ambiente, in particolare il punto III dell'articolo L. 541-10-5, introdotto dall'articolo 73 della legge 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la crescita verde e modificato dall'articolo 28 della legge n. 2018-938 del 30 ottobre 2018 per l'equilibrio delle relazioni commerciali nel settore agricolo e alimentare e un'alimentazione sana, sostenibile e accessibile a tutti;

viste le osservazioni formulate durante la consultazione del pubblico svoltasi dal xx/xx/2019 al xx/xx/2019, in applicazione dell'articolo L. 123-19-1 del codice dell'ambiente;

vista la notifica n. ……….indirizzata alla Commissione europea il……,

**decreta:**

**Articolo 1**

La sottosezione 1, della sezione 21, del capitolo III, del titolo IV, del libro V, della parte regolamentare del codice dell'ambiente, è sostituita dalle seguenti disposizioni:

"Sottosezione 1: Disposizioni generali

Articolo D. 543-294

Ai fini dell'applicazione del punto III dell'articolo L. 541-10-5 e della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1° 'plastica': il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2° 'prodotto di plastica monouso': il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica, o che non è concepito, progettato, o immesso sul mercato per essere riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3° 'produttore': la persona fisica o giuridica che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza, prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti;

4° 'messa a disposizione': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

5° 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione sul territorio nazionale;

6° 'imballaggio': i prodotti di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata;

7° 'tazze e bicchieri': le tazze e i bicchieri composti totalmente di plastica;

8° 'piatti monouso': i piatti composti totalmente di plastica;

9° 'posate': le forchette, i coltelli, i cucchiai e le bacchette, citati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, tranne quelli utilizzati negli istituti penitenziari, nelle strutture sanitarie e nel trasporto aereo, ferroviario e marittimo;

10° 'vassoi per alimenti, coppette per gelati, insalatiere e scatole': i contenitori per alimenti citati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, composti totalmente di plastica, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento;

11° 'cannucce': le cannucce messe a disposizione sul luogo di utilizzo o quelle vendute all'unità o in lotto al consumatore finale, tranne quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

12° 'coperchi in vetro': i coperchi in vetro o per tazze che rientrano nell'ambito dei coperchi per tazze per bevande ai sensi della parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904;

13° 'prodotti compostabili per il compostaggio domestico': i prodotti che soddisfano i requisiti della norma francese omologata relativa alle specifiche per le plastiche idonee al compostaggio domestico, nonché i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e che offrano garanzie equivalenti;

14° 'materiale di origine biologica': qualunque materiale di origine biologica, ad esclusione dei materiali integrati in formazioni geologiche o fossilizzate;

15° 'tenore di materiali di origine biologica': percentuale, espressa sotto forma di frazione di carbonio totale, di materiali di origine biologica contenuti nella tazza, nel bicchiere o nel piatto, determinata sulla base del metodo di calcolo specificato dalla norma francese o internazionale vigente, o da qualsiasi altra norma che offra garanzie equivalenti, relativa alla determinazione del tenore di carbonio di origine biologica delle plastiche."

**Articolo 2**

La sottosezione 2, della sezione 21, del capitolo III, del titolo IV, del libro V, della parte regolamentare del codice dell'ambiente, è così modificata:

1° Il titolo della sottosezione 2 diventa: "Prodotti monouso di plastica".

2° L'articolo D. 543-295 è sostituito dalla seguente disposizione:

"I prodotti di cui al primo comma del punto III dell'articolo L. 541-10-5 per i quali viene posto un termine alla messa a disposizione sono quelli di plastica monouso, ad eccezione degli imballaggi."

3° L'articolo D. 543-296 è sostituito dalla seguente disposizione:

"Il tenore minimo di materiali di origine biologica dei prodotti citati al primo comma del punto III dell'articolo L. 541-10-5 è del 50 % a partire dal 1° gennaio 2020 e del 60 % a partire dal 1° gennaio 2025.

**Articolo 3**

1° L'articolo D. 543-294 è così modificato:

a) il punto 7° è completato dalle parole: "e composti parzialmente di plastica, con un tenore superiore a un tenore massimo fissato da un'ordinanza che precisa il tenore massimo di plastica autorizzato e le condizioni nelle quali il tenore di plastica è progressivamente diminuito";

b) al punto 8°, le parole: "composti totalmente di plastica" sono sostituite dalle parole: "compresi con un film plastico, citati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904";

c) al punto 9°, le parole: "tranne quelli utilizzati negli istituti penitenziari, nelle strutture sanitarie e nel trasporto aereo, ferroviario e marittimo" sono soppresse;

d) al punto 11°, le parole: "messe a disposizione sul luogo di utilizzo o quelle vendute all'unità o in lotto al consumatore finale" sono sostituite dalle parole: "citate nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904".

2° All'articolo D. 543-295, le parole: "ad eccezione di" sono sostituite dalle parole "compresi i".

3° L'articolo D. 543-296 è completato dalla frase "Tuttavia, l'esenzione citata in questo stesso comma non è applicabile a piatti monouso, cannucce, posate e agitatori per bevande".

**Articolo 4**

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1o gennaio 2020 ad eccezione di quelle dell'articolo 3 che entrano in vigore il 3 luglio 2021.

**Articolo 5**

Il ministro della Transizione ecologica e solidale e il ministro dell'Economia e delle finanze sono incaricati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.